



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 105 del 06/04/2017

Oggetto: MODIFICA N. 9 AL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.

L'anno duemiladiciassette, addì sei del mese di aprile, nella solita sala del Civico Palazzo San Giorgio Sala Giunta del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco CONCETTA PALAZZETTI la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale SANTE PALMIERI.

Intervengono i Signori:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenze</u>
PALAZZETTI CONCETTA	Sindaco	SI
DI COSMO ANGELO	Vice Sindaco	SI
TERUGGI SANDRO	Assessore	SI
GIORIA CARLO	Assessore	SI
CAPRIOGLIO ORNELLA	Assessore	SI
ROSSI MARCO	Assessore	SI
FAVA CRISTINA	Assessore	NO
CARMÌ DARIA	Assessore	SI

PRESENTI: 7

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione n. 402 del 01.12.2005 si approvava il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari in base all'art. 13 del Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione C.C. n. 57 del 30.06.1994 e successive modifiche;

Ricordato che la pubblicità esterna può essere temporanea o permanente ed in tal caso, se collocata su aree di proprietà comunale, può essere autorizzata solo ed esclusivamente nei siti individuati alla Tavola E ed al corrispondente elenco A;

Che l'autorizzazione pubblicitaria è rilasciata in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande accoglibili, ed è rinnovata ogni tre anni dietro semplice richiesta scritta del titolare;

Che l'autorizzazione comprende altresì la concessione di occupazione suolo pubblico in quanto le norme del Piano, originariamente approvato nel 2005, si sono ispirate all'indirizzo giurisprudenziale all'epoca prevalente che annoverando l'attività pubblicitaria tra le attività economiche libere ai sensi dell'art. 41 della Costituzione, la riteneva soggetta alla sola autorizzazione e al pagamento della sola imposta sulla pubblicità (si veda - Consiglio di Stato sez. V, 16.11.2005 n. 6384);

Dato atto che con deliberazione G.C. n. 265 del 21.07.2015 si approvava la modifica n. 7 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari allo scopo di perseguire una diffusione equilibrata e ordinata dei manufatti pubblicitari per evitare fenomeni di affollamento e disturbo visivo nel centro storico e nelle zone di interesse turistico o per tutelare la vista di monumenti, immobili storico artistici, reperti di archeologia industriale, scorci panoramici, insediamenti meritevoli di valorizzazione anche se di recente edificazione e profili urbani qualificanti dell'immagine della città;

Che con deliberazione G.C. n. 428 del 16.12.2015, si sono sottoposte a verifica di compatibilità ambientale le postazioni permanenti contemplate alla Tav. E ed elenco A del Piano con eliminazione o spostamento di quelle giudicate non compatibili con il criterio sopra descritto;

Che a prosecuzione dell'indirizzo avviato nel 2015 sono stati effettuati svariati sopralluoghi in tutto il territorio comunale da parte del Comando Polizia Locale e dell'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni che hanno evidenziato:

- 1) una diffusa e variegata presenza di installazioni con strutture leggere e amovibili collocate all'esterno dei negozi, su marciapiede o sede stradale comunque riconducibili alla pubblicità, soprattutto in centro storico ove il Piano attualmente non le ammette;
- 2) l'utilizzo - attualmente non ammesso dal Piano - delle bacheche installate sui pilastri dei portici di Via Roma per pubblicizzare attività commerciali che hanno sede in altro luogo;
- 3) la presenza di svariati pali abbandonati infissi al suolo privi di mezzo pubblicitario o il sovraffollamento di preinsegne in uno stesso sito, di dimensioni ed altezze diverse, con scritte raddoppiate ecc.;
- 4) un disordine visivo prodotto dalla presenza diffusa di paline dalla struttura precaria, per campagne pubblicitarie temporanee che tuttavia si susseguono continuamente nello stesso sito di fatto rendendolo permanente;

Ritenuto che in materia di esposizione pubblicitaria il Comune può esercitare un potere discrezionale non solo in quanto titolare delle funzioni relative alla sicurezza della circolazione e alla salvaguardia dei valori paesaggistici ma anche di quelle relative all'uso corretto del proprio territorio salvaguardando l'interesse pubblico generale all'ordinata e decorosa regolamentazione degli spazi pubblicitari su suolo pubblico che non può essere lasciata alla libera determinazione dei privati;

Considerato che è opportuno adattare e specificare alcune norme, anche già presenti a livello nazionale e comunale, alle molteplici e sempre nuove casistiche che si presentano nella realtà, per uniformità interpretativa e nella necessità di trovare il giusto equilibrio tra esigenze commerciali e salvaguardia del decoro urbano, in attuazione del principio introdotto nel 2015;

Dato atto che la collocazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico è pertanto vincolata dalla naturale limitatezza degli spazi disponibili all'interno del territorio comunale - ulteriormente ristretta per effetto dei vincoli sia di viabilità sia di tutela dei beni culturali e del decoro urbano soprattutto in centro storico - definendosi di fatto un mercato contingentato dei siti destinati all'installazione di impianti pubblicitari;

Considerato che è emerso un più recente indirizzo giurisprudenziale (definito con le sentenze del Consiglio di Stato n. 529 del 02.02.2009, n. 5 del 25.02.2013 e n. 3442 del 2014, largamente condiviso dai Tribunali amministrativi regionali) secondo il quale lo svolgimento di una procedura pubblica e trasparente per l'assegnazione dei limitati ed individuati spazi destinati alle installazioni pubblicitarie si pone come strumento per assicurare il principio costituzionale della libera iniziativa economica (Cons. Stato, sez. V, n. 529 del 2009, cit. cfr. anche VI, 9 febbraio 2011, n. 894) ed è legittima la previsione in aggiunta all'imposta della pubblicità di un canone;

Dato atto che pertanto il criterio di autorizzare le domande per ordine di arrivo non è idoneo ad assicurare l'interesse pubblico all'uso più efficiente del suolo pubblico e quello dei privati al confronto concorrenziale in quanto si corre il rischio che il mercato resti riservato a coloro che hanno conseguito in passato le autorizzazioni all'uso degli spazi più appetibili e remunerativi;

Tutto ciò premesso, ritenuto di cercare il giusto temperamento tra il principio - già espresso con la Modifica n. 7 al Piano - di decoro e compatibilità ambientale e le esigenze sottese alla variegata casistica di installazioni pubblicitarie riscontrate, soprattutto in centro storico, di stabilire quanto segue:

- di eliminare l'attuale divieto di utilizzo delle bacheche posizionate sui pilastri dei portici di Via Roma per pubblicizzare attività commerciali di vendita di prodotti e/o servizi a scopo di lucro che si trovano altrove;
- di mitigare l'attuale divieto di installazioni nel centro storico con strutture leggere e amovibili (quali espositori, lavagne, porta menù ecc.) che segnalano la presenza di un esercizio commerciale/pubblico esercizio o i prodotti/servizi allo stesso riferiti, introducendo alcune deroghe per le attività prive di vetrine sulla pubblica via oppure se è già stata autorizzata l'occupazione di suolo pubblico per dehors, esposizione di merci, vasi e arredi vari ecc. o se si tratta di bar, ristoranti e attività di ricezione turistica;
- di evitare l'abbandono dei pali vuoti, il raddoppio delle frecce nello stesso luogo ecc. prevedendo nuovi criteri nell'installazione delle preinsegne;

- di limitare l'installazione di standardi e striscioni commerciali sugli edifici e recinzioni private alla sola pubblicità di cantiere o alla zona industriale ed eliminando per il centro storico, ove sono già previsti solo in occasione di manifestazioni ed eventi, l'obbligo della partecipazione del Comune all'evento pubblicizzato;
- di precisare che i cartelli "vendesi/affittasi" possono essere esposti solo presso l'edificio interessato (e non su pali della luce, recinzioni di edifici pubblici, segnali stradali ecc.);
- di definire i siti ove si possono installare le paline pubblicitarie prevedendo un formato che dia maggiori garanzie di solidità (in analogia a quanto praticato in altri Comuni), imponendo di lasciare libero ciascun sito per almeno 15 gg. tra una campagna pubblicitaria e l'altra, oltre ad introdurre la regola che nel caso non fosse possibile da parte degli operatori comunali effettuare lo sfalcio erba ove sono posizionate le paline, la ditta provvede a propria cura e spese a sfalciare e pulire l'area sottostante;

Ritenuto altresì

- di stabilire che le postazioni per i cartelli di natura permanente su suolo pubblico possono essere messe a gara, prevedendo il pagamento di un canone che sarà posto a base del bando;
- di individuare un primo elenco di postazioni da mettere a gara raggruppati in lotti omogenei, eliminando viceversa alcune postazioni isolate;
- più in generale di specificare e dettagliare alcune prescrizioni già presenti nel Piano sia in ragione della casistica manifestatasi negli ultimi anni, sia per sopravvenuti adeguamenti normativi e interpretativi;

Vista la proposta di modifica n. 9 al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari predisposta dall'Ufficio Servizi Territoriali avente ad oggetto i seguenti elaborati, come meglio riepilogato nell'Allegato 1) alla presente:

Norme di Attuazione (artt. 2, 4, 6, 7, 9a.2, 9a.4, 9a.7, 9b, 9c, 9d.4, 12, 13, 14,15) come meglio descritto nella proposta di modifica all. 2);

ABACO (scheda A3 - Cartello Stradale; scheda A4 - Plancia; scheda A5 - Plancia a muro; scheda A11 - Cartello Palina; scheda A13 Standardi/bandiere/gonfaloni; scheda A18 - Preinsegna) come meglio descritto nell'all. 3);

TAVOLA E ed Elenco A allegato 4) ove sono state eliminate alcune postazioni per pubblicità permanente e sono stati aggiunti i siti destinati alle paline temporanee;

Norme di Attuazione Coordinate all. 5)

Visto altresì il primo elenco delle postazioni permanenti della Tav. E, suddivise per lotti, da mettere a gara, descritte nella relazione all. 6);

Visto l'allegato parere favorevole tecnico espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 18.08.2000 n. 267 non rilevando nella specie quello relativo alla regolarità contabile;

All'unanimità di voti espressi a termini di legge

DELIBERA

1. di approvare la modifica n. 9 Piano Generale degli Impianti Pubblicitari consistente nella modifica dei seguenti elaborati meglio descritti nel riepilogo all. 1) alla presente:

Norme di Attuazione (artt. 2, 4, 6, 7, 9a.2, 9a.4, 9a.7, 9b, 9c, 9d.4, 12, 13, 14,15) come meglio descritto nella proposta di modifica all. 2) alla presente;

ABACO (scheda A3 - Cartello Stradale; scheda A4 - Plancia; scheda A5 - Plancia a muro; scheda A11 - Cartello Palina; scheda A13 Stendardi/bandiere/gonfaloni; scheda A18 - Preinsegna) come meglio descritto nell'all. 3) alla presente;

TAVOLA E ed Elenco A allegato 4)

Norme di Attuazione Coordinate all. 5);

2. di approvare l'elenco delle postazioni permanenti della Tav. E, suddivise per lotti, da mettere a gara descritte nella relazione all. 6) alla presente;
3. di stabilire, a titolo di misura di salvaguardia, che le suddette modifiche si applichino alle istanze presentate e non ancora autorizzate alla data del presente provvedimento;
4. di avviare una campagna informativa in collaborazione tra gli Uffici Servizi Territoriali, Commercio e Comando Polizia Locale per la divulgazione della presente modifica n. 9.

STABILISCE INOLTRE

col voto unanime dei presenti, palesemente reso, l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4° D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

^*^*^

➤ Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maura Aceto

Letto approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Concetta Palazzetti/ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario Generale
PALMIERI SANTE / INFOCERT SPA